



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 15 del 23/11/2023 – 12/02/2024 Udienza pubblica del 21/11/2023
Massima:	<p>Titolo Edilizia e urbanistica – Norme della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Edilizia agevolata –Assegnazione di alloggi – Requisiti – Impossidenza di altri alloggi in Italia o all'estero – Previsione che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE – Irragionevolezza e violazione del principio comunitario di divieto di discriminazione tra il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale – Illegittimità costituzionale parziale</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE – l'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea. La norma oggetto di censura pone in essere «un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli “ostacoli di ordine pratico e burocratico” che la Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)» . La disposizione censurata, dunque, ponendo in capo ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo soggiorno oneri documentali diversi rispetto a quelli previsti per cittadini italiani e UE, impedisce allora a tali soggetti di «ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro» (sentenza n. 67 del 2022), in contrasto a quanto imposto dall'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, direttiva a cui l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), ed in violazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione.</p>



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 29, comma 1- <i>bis</i> , della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1. Parametri costituzionali Artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 11, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), della direttiva 2003/109/CE; Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.
--------------	--

Redattore: Alessandra Ferrante

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria
Conflitti di attribuzione

Visto
Firmato Avv. Bologna

